

**LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2022, N. 8**

**Legge regionale di stabilità 2023<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Indennità una tantum a favore delle persone titolari della pensione delle casalinghe)**

1. Per contrastare l'aumento dei prezzi, nonché l'aumento delle bollette del gas e dell'energia elettrica, la Regione, sfruttando la propria competenza in materia di previdenza integrativa prevista dall'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, eroga un'indennità una tantum di euro 240,00 a favore delle persone che hanno maturato il diritto alla pensione di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 (Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe), e successive modificazioni alla data del 31 dicembre 2022 e che sono rimaste escluse dall'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. L'indennità viene erogata d'ufficio dalle due Province autonome, secondo i tempi e le modalità dalle stesse stabiliti, e spetta entro i limiti reddituali previsti dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022. Trovano applicazione i commi 2, 5 e 6 dello stesso articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022.

---

<sup>1</sup> In B.U. 19 dicembre 2022, n. 50 - Numero Straordinario n. 2.

---

---

3. Alla copertura dell'onere di cui al presente articolo, stimato in euro 553.920,00, da suddividersi fra le due Province autonome in relazione al numero delle persone potenzialmente beneficiarie dell'indennità di cui al comma 1, si provvede per l'esercizio 2023 mediante integrazione dello stanziamento sulla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", titolo 1 "Spese correnti".

**Art. 2 (Modifica alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>2</sup>

**Art. 3 (Nuova modalità di finanziamento del polo giudiziario di Trento)**

1. La parte a residuo della somma indicata nell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, concernente "Disposizioni per la variazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)", e successive modificazioni, per il finanziamento degli interventi di ristrutturazione del polo giudiziario di Trento viene eliminata, con conseguente vincolo di una corrispondente quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, iscritta tra le entrate del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, per il trasferimento della

---

<sup>2</sup> Inserisce l'art. 68.1.1, dopo l'art. 68.1 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

medesima somma e per la stessa finalità alla Provincia autonoma di Trento a titolo di assegnazione a bilancio.

**Art. 4 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)**

1. Per il triennio 2023-2025 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

**Art. 5 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabelle A e B<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Tabelle omesse.

---

---